

N. 2455

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D’ALÌ,
AZZOLLINI e TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1997

Riordino delle competenze in materia agroindustriale ed
ambientale e istituzione del Ministero per le politiche
agroambientali, alimentari e forestali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - Vanno innanzitutto chiarite le ragioni che oggi, come tre anni or sono, sono alla base del *referendum* per la soppressione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed, in un certo senso, anche di molte altre proposte referendarie.

Ragioni di fondo, che poggiano prevalentemente sulla diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, incapace di trasformare in servizi efficienti a favore della collettività i crescenti prelievi fiscali. Le famiglie, le imprese e i lavoratori, pur con pesanti oneri a carico, sono costretti a ricorrere al mercato per assicurarsi i servizi indispensabili o districarsi nella giungla delle complicazioni burocratiche. È stato di recente valutato che il peso dei disservizi pubblici supera sul solo sistema delle imprese i 40.000 miliardi di lire all'anno e ne riduce sensibilmente la competitività, finendo per intralciare le libertà individuali e ostacolare lo sviluppo di nuove capacità imprenditoriali.

In tale situazione diventa di fatto precaria e velleitaria la tutela dei diritti del cittadino che si sente in realtà un suddito, cui altro non resta che reagire proponendo la soppressione di servizi sempre meno utili, se non di intralcio allo svolgimento delle sue funzioni.

Il continuo ricorso allo strumento referendario, a volte sfociato in abuso, è in realtà conseguente all'incapacità dell'amministrazione pubblica di realizzare riforme a favore dei cittadini e di trasformare anacronistiche strutture corporative in moderni uffici in grado di offrire servizi utili a costi competitivi.

Al posto di un sistema pubblico ancora improntato all'individuazione aprioristica dei servizi da offrire, che quindi si basa su

obblighi, controlli e sanzioni, la democrazia politica ed economica richiede un sistema in grado di interpretare i fabbisogni reali, puntando sulle capacità di autocontrollo dell'individuo responsabile.

Lo Stato in un'economia moderna non può più permettersi il lusso di decidere cosa gli altri devono o non devono fare, sia per motivi di equità e correttezza democratica, sia per contenere le inevitabili spirali perverse di tutela di privilegi, di stimolo alla corruzione, di incapacità di offrire servizi necessari.

In questa chiave va anche letto l'abuso dello strumento referendario, anche se, nell'intento di eliminare «pezzi» di Stato, si genererebbero inevitabili ed ulteriori confusioni. La recente pronuncia della Corte costituzionale ha posto un freno all'abuso, ma non certo all'impellente necessità di accelerare la riforma della pubblica amministrazione.

Altro aspetto, non meno importante, che va messo in evidenza è la domanda di federalismo implicita nel riproporsi dei *referendum* abrogativi. Cavalcando le spinte federalistiche nel senso di attribuire maggiori poteri, se non maggiore autonomia, agli enti locali, molti dimenticano che la posta in gioco riguarda la riforma dell'intero apparato pubblico e non solo della sua impostazione centralista.

Pochi effettivamente credono che il mero decentramento di funzioni agli enti locali condurrebbe a sensibili miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia dei servizi pubblici. Anche l'apparato periferico dell'amministrazione pubblica (regioni, province, comuni, comunità montane, eccetera) non è immune da burocratismo e non sempre dà al cittadino garanzia su effettivi

miglioramenti nella qualità dei servizi nè su una loro riduzione di costo.

Una corretta risposta alla domanda di federalismo va, invece, intesa come avvicinamento del cittadino alle istituzioni, per accrescere la capacità di formulare le scelte «dal basso», per migliorare il potere di giudizio e controllo sull'operato degli amministratori pubblici, per rendere l'individuo più responsabile nei confronti delle istituzioni. L'autogoverno dal basso, come strumento di democrazia moderna, si realizza solo avvicinando i servizi ai cittadini e responsabilizzandoli anche in termini economici. Tappa indispensabile di questo processo è, ad esempio, il federalismo fiscale.

Entrambe le questioni (scontento per i servizi resi dallo Stato e mancanza di un federalismo effettivo) ci pongono in una posizione unica, al tempo stesso debole ed onerosa, nel contesto dei maggiori Paesi europei, ove invece si registrano netti miglioramenti nei servizi pubblici, come fra l'altro dimostra una recente indagine sull'eccellenza dei servizi pubblici in Francia.

La necessità di riforme sostanziali finalizzate ad accrescere credibilità e stabilità nelle istituzioni dello Stato rappresenta anche una condizione implicita nelle regole che governeranno in futuro l'Unione europea e che la renderanno di fatto omogenea nei comportamenti.

Non è quindi possibile affrontare la riforma delle strutture sottoposte a *referendum*, come un Ministero, semplicemente modificandone le competenze o magari distribuendole in modo diverso tra potere centrale e regionale. Non bastano più riforme di facciata, fondate sulla modifica di denominazioni, accorpamenti o meri scambi di struttura giuridica.

Ogni riforma deve poter intervenire profondamente nel rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino, tra Stato e mercato per offrire servizi validi, trasparenti e competitivi nei costi, con l'obiettivo di ristabilire nei cittadini la fiducia e nelle istituzioni la necessaria stabilità.

Alle indubbe innovazioni riguardanti il ridisegno, l'accorpamento e la semplificazione delle competenze vanno aggiunte nuove regole di comportamento interno, miranti a privilegiare l'ottenimento dei risultati piuttosto che la defatigante e spesso effimera preoccupazione di controllo formale sulla legittimità degli atti che ispira la nostra amministrazione.

Ben sappiamo, infatti, che l'ossessione di controllo, cui si ispira l'organizzazione dello Stato fin dall'unità nazionale, ha provocato fenomeni patologici di sovrapposizione di competenze, molteplicità, verifiche costose e poco efficaci, che finiscono per promuovere nei cittadini comportamenti anomali o anche scorretti e nella pubblica amministrazione gerarchie di discrezionalità che alimentano comportamenti oppressivi, autoritari, se non anche forme di illegalità.

Nei tre anni trascorsi da quando venne istituito, dopo un difficile dibattito parlamentare, il nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, non è stata realizzata alcuna incisiva riforma: dalle ceneri del vecchio Ministero dell'agricoltura e delle foreste, caduto sotto gli «strali» del *referendum* abrogativo, doveva nascere un nuovo dicastero per rilanciare compiti di coordinamento estesi all'agroalimentare e snellire procedure e modalità di intervento.

Di nuovo si è realizzato poco, tanto che oggi siamo di fronte ad una nuova proposta referendaria di eliminazione del Ministero ed appare arduo convincere i cittadini italiani che il lungo tempo trascorso dal varo della legge 4 dicembre 1993, n. 491, non è bastato per portare a termine le riforme previste.

Attendere gli eventi in questa situazione potrebbe agevolare la chiusura definitiva del Ministero con danni fin troppo evidenti, non solo per l'agricoltura italiana e il suo più ampio indotto, ma per l'intero Paese che non riuscirebbe più a guidare con la dovuta autorevolezza la nuova stagione di riforme che si prospetta imminente a livello comunitario e mondiale.

Dall'incapacità di tradurre in atti concreti e visibili i dettami della legge n. 491 del 1993 discende non tanto la necessità di riformare il Ministero, quanto piuttosto l'opportunità di costituire *ex novo* una struttura capace di stare al passo con i tempi e con le novità istituzionali, che segnano la lenta transizione italiana verso la seconda Repubblica.

Questi tre anni non sono trascorsi senza mutamenti nella politica agricola, anche se questi sono venuti solo dall'Unione europea. Le riforme introdotte agli inizi degli anni novanta e perfezionate con gli accordi sul libero commercio mostrano già segni di invecchiamento, tant'è vero che nella conferenza di Cork dello scorso novembre sono emersi nuovi orientamenti per una riforma e concentrazione dell'intero sistema di aiuti.

La nuova politica agricola comunitaria del 2000 dovrà misurarsi con nuove sfide: l'ulteriore liberalizzazione degli scambi e la connessa necessità di ridurre i protezionismi tariffari e le misure distorsive del mercato, la possibilità di trovare giustificazioni socialmente valide alla continuazione di un sostegno all'agricoltura, visto che gli oneri relativi sono a carico dei contribuenti, l'urgenza, apparentemente contraddittoria con l'attenuazione delle politiche di aiuto, di offrire risposte adeguate in termini di aumento delle produzioni alimentari alla diminuzione di terre arabili nel Terzo mondo. A queste esigenze si accompagna la nascita di una nuova «preferenza per la tutela e valorizzazione dell'ambiente», che condiziona i modi di produzione e rapporti con altri settori produttivi: i produttori agricoli sono chiamati a tutelare con più efficacia le risorse rinnovabili e a ridurre in maniera significativa l'impatto sulle risorse ambientali non rinnovabili e i consumatori mostrano una sensibilità crescente nei confronti della sicurezza dei generi alimentari.

Fin troppi, quindi, i compiti che un nuovo e più moderno dicastero sarà chiamato a svolgere e che, a ben vedere, si dirigono in gran parte verso la ricerca di un organico e collaborativo rapporto con la gestione

dell'ambiente rurale e con la tutela del consumatore, senza però sacrificare la competitività dell'impresa.

L'agricoltura moderna è oggi in grado, se opportunamente orientata, di rispondere a questi obiettivi di fondo.

La cosiddetta «agricoltura integrata» si avvale di tecnologie moderne orientate alla ricostituzione delle risorse riproducibili ed alla minimizzazione dei carichi inquinanti, senza sacrificare obiettivi di efficienza economica. In molti Paesi avanzati tali sistemi di gestione integrata sono ampiamente diffusi: negli Stati Uniti, ad esempio, la nuova politica agricola è tutta orientata in questa direzione e dalla motivazione di salvaguardia ambientale trae anche ragioni valide per la legittimazione di politiche di aiuto al reddito. Nelle aree rurali estensive si vanno moltiplicando gli esempi di iniziative economiche che pur originate dalla primaria attività agricola, si estendono ai settori turistici, artigianali, di tutela delle risorse, eccetera.

Anche nell'Europa comunitaria si fa strada, in proposito, l'idea di nuove forme di intervento a sostegno dello sviluppo rurale integrato, ove l'agricoltura serva da volano allo sviluppo non solo di attività di valorizzazione dell'ambiente ma anche di crescita di un più importante indotto economico.

L'occasione offerta dal nuovo *referendum* abrogativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, va colta per anticipare indirizzi di snellimento ed accorpamento dei Ministeri lungo le linee della legge delega attribuita al Governo, unificando in un nuovo Ministero competenze sparse fra l'agricoltura, l'industria, l'ambiente e la sanità, realizzando il duplice vantaggio di far uscire la politica ambientale dal vicolo cieco di un'impostazione troppo vincolistica e sanzionatoria e la politica agricola dal ristretto ambito settoriale per orientarla verso obiettivi di tutela delle risorse ambientali e della sicurezza alimentare, più consoni ad un Paese avanzato.

Tale indirizzo potrà rafforzare l'esigenza di mantenere una guida ed un orientamento

all'agricoltura per la sua peculiarità di essere tra i maggiori settori ad offrire non solo forti occasioni di indotto industriale e commerciale ma specialmente motivi di creazione di esternalità ambientali di primaria rilevanza per la qualità della vita.

È per questi motivi che in tutti i Paesi avanzati, anche in quelli ove minore è il numero dei Ministeri, ove è accorpato il governo dell'economia e ove è ormai consolidata la struttura federale dello Stato l'agricoltura è sempre rappresentata da un Ministro.

La proposta di istituzione di un Ministero per le politiche agroambientali e la sicurezza alimentare trae, quindi, le sue motivazioni dalla peculiarità del settore e dalle tendenze in atto, che giustificano e reclamano un coordinamento nazionale, ispirandosi alle istanze di modernizzazione provenienti dai cittadini e dalle necessità della moderna democrazia.

Le peculiarità rimandano ad aspetti non trascurabili, quali la salvaguardia di un settore che riveste un ruolo strategico nella sicurezza degli approvvigionamenti e della sanità degli alimenti, nonchè nella tutela del territorio e delle risorse ambientali, nella difesa dell'occupazione nelle aree rurali e negli insediamenti sparsi sul territorio, nella difesa di redditi altrimenti destinati al deterioramento per effetto dell'ineluttabile riduzione della preferenza al consumo di generi alimentari nei Paesi avanzati.

Le nuove tendenze richiamano alla necessità di una crescente integrazione di filiera lungo tutto il processo di produzione, della promozione di un continuo miglioramento qualitativo dei prodotti alimentari, di una maggiore efficienza dei sistemi produttivi, nel rispetto dei vincoli di tutela ambientale, di essere, nelle aree estensive, il catalizzatore di altre attività economiche e di tutela del paesaggio, di accompagnare il settore verso la liberalizzazione e conseguente globalizzazione dei mercati, di rispondere alle esigenze alimentari mondiali, vista l'impossibilità di accrescere le terre arabili anche nei Paesi in via di sviluppo.

Il nuovo Ministero, drasticamente alleggerito nella struttura e reso più efficiente nell'organizzazione funzionale interna, vedrà le regioni svolgere un ruolo attivo ed importante di concertazione, pur nella loro totale autonomia operativa. La logica di divisione dei compiti fra Ministero e regioni, che non poche conflittualità ha generato in passato, viene completamente superata dal coordinamento concertato in materia di politiche agroambientali e di sicurezza alimentare, rilevanti ai fini della definizione di scelte programmatiche a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Nell'organizzazione del nuovo Ministero viene attivato un collegamento diretto e biunivoco fra il Ministro e il Consiglio per le politiche agroambientali e alimentari, che assume potere deliberativi e non solamente consultivi.

Sono poi previsti solo due dipartimenti, con competenze di indirizzo e controllo limitate alle questioni di rilevanza nazionale, oltrechè a quelle che scaturiscono dagli obblighi in sede di Unione europea e in ambito degli accordi istitutivi della Organizzazione mondiale per il commercio (WTO).

L'operatività viene affidata ad agenzie di settore esterne al Ministero, con personalità giuridica di diritto privato ed assetto di società per azioni a maggioranza pubblica, ciascuna delle quali rispettivamente è competente in materia di: attuazione della politica agricola comunitaria e nazionale (ex Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA), ricerca finalizzata nell'agroalimentare (gli ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria IRSA e Istituto nazionale di economia agraria-INEA), credito e riordino fondiario (ex-Cassa per la formazione della proprietà contadina), servizi informatici (ex Sistema informativo agricolo nazionale-SIAN, Istituto per studi, ricerche ed informazione sul mercato agricolo-ISMEA), competenze nel settore ippico (ex Unione nazionale per l'incremento delle razze equine-UNIRE ed altri enti collegati).

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Abrogazione)

1. La legge 4 dicembre 1993, n. 491, è abrogata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, istituito dalla citata legge n. 491 del 1993 è soppresso.

2. Sono di competenza delle regioni le funzioni del soppresso Ministero di cui al comma 1 ad esclusione di quelle di cui agli articoli 2, 7 ed 11.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, sono trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e le competenze di cui al comma 2.

Art. 2.

(Istituzione)

1. È istituito il Ministero per le politiche agroambientali, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi non attribuiti alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, facenti capo al soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministero svolge le seguenti funzioni nella materia agroambientale, agroalimentare, agroindustriale e della pesca:

a) rappresentanza politico-istituzionale in sede internazionale, partecipazione alle redazioni di accordi internazionali ed alla elaborazione delle politiche comunitarie in materia agricola, agroindustriale e forestale, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

b) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali e necessarie all'attuazione dei provvedimenti dell'Unione europea;

c) definizione delle politiche nazionali attraverso le attività di programmazione, di indirizzo e coordinamento;

d) controllo dell'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in collegamento con le regioni;

e) costituzione e controllo delle scorte alimentari e strategiche;

f) fissazione di *standard*, norme tecniche, marchi e denominazioni tipiche di origine, controllo delle biotecnologie;

g) controllo e vigilanza in materia veterinaria, zoosanitaria e fitosanitaria;

h) controllo e vigilanza in materia di silvicoltura, protezione rurale, protezione dell'ambiente forestale, marino lagunare e delle coste;

i) tutela dei consumatori per i prodotti agricoli, agroalimentari e della pesca;

l) sviluppo delle colture non alimentari.

Art. 3.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti e servizi:

a) dipartimento per le politiche internazionali;

b) dipartimento per le politiche di coordinamento nazionale;

c) servizio affari generali e del personale.

2. Il Governo con uno o più regolamenti da emanare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, procede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, a completare l'ordinamento del Ministero.

3. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riforma del Corpo forestale dello Stato secondo i criteri di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Dipartimento per le politiche internazionali)

1. Il dipartimento per le politiche internazionali è competente in materia di accordi internazionali, sistema agromonetario, aiuti e provvidenze comunitarie, coordinamento degli addetti agricoli presso le ambasciate di cui all'articolo 12, scorte alimentari.

2. Il dipartimento è altresì competente in materia di politica delle strutture e di programmazione, definizione delle politiche agroambientali nazionali, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 5.

(Dipartimento per le politiche di coordinamento nazionale)

1. Il dipartimento per le politiche di coordinamento nazionale è competente in materia di sicurezza alimentare, misure sanitarie e veterinarie, riconoscimento delle specie vegetali, registri fitosanitari, marchi e controlli sulle frodi alimentari, credito agrario, politiche di mercato.

2. Il dipartimento è altresì competente in materia di ricerca e sperimentazione agraria, biotecnologie, educazione alimentare, e produzioni non alimentari.

3. Al dipartimento fa capo l'Ispettorato generale per la repressione delle frodi.

Art. 6.

(Servizio affari generali e del personale)

1. Il servizio affari generali e del personale è competente per la gestione del personale del Ministero, degli affari generali, del protocollo centrale, dei sistemi informatici interni ed in collegamento con gli enti locali.

Art. 7.

(Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è un Corpo di polizia ad ordinamento civile, specializzato in materia forestale ed ambientale; esso è una struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile. Ha unitarietà di reclutamento, addestramento, inquadramento e fa parte delle Forze di polizia dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il Corpo forestale dello Stato opera con uffici, mezzi e risorse finanziarie proprie, previste nel bilancio del Ministero nonchè con eventuali risorse finanziarie rese disponibili, attraverso apposite convenzioni, da altri Ministeri, dalle regioni e da altri enti.

3. Per la gestione di aree protette statali di rilievo nazionale ed internazionale nonchè per il conseguimento di finalità sperimentali, didattiche e dimostrative è istituito l'Ufficio speciale per i servizi ambientali e forestali.

4. Il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare il Corpo forestale dello Stato e per organizzare l'Ufficio speciale per i servizi ambientali e forestali di cui al comma 3, secondo i principi e i criteri direttivi desumibili dal presente articolo. Sugli schemi dei decreti legislativi il Governo acquisisce il parere della Commissione parla-

mentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi; decorsi inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 8.

(Coordinamento regionale)

1. È istituito un ufficio permanente del coordinatore regionale presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura periodicamente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il coordinatore, d'intesa con il sottosegretario di Stato appositamente delegato, è l'organo di raccordo tra i dipartimenti del Ministero e gli assessorati regionali competenti in materia di agricoltura.

Art. 9.

*(Consiglio permanente
per i rapporti regionali)*

1. È istituito, quale organo di concertazione, il consiglio permanente per i rapporti regionali, di seguito denominato «Consiglio», composto dagli assessori competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome o da loro delegati e presieduto dal Ministro.

2. Il Consiglio agisce di sua iniziativa o su iniziativa del Ministro su qualsiasi tema riguardante le politiche agroambientali e alimentari; a tale fine si riunisce periodicamente, con cadenza almeno mensile. Il Consiglio esprime indirizzi sulle strategie settoriali che il Ministero si impegna a sostenere in sede comunitaria o nazionale; è informato dal Ministro sulle strategie e le iniziative in corso in sede comunitaria e nazionale; esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti, purchè siano

presenti almeno i due terzi dei rappresentanti.

Art. 10.

(Organizzazione interna)

1. Con regolamenti del Governo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti l'organizzazione degli uffici e del contingente di personale del Ministero nonché il riordino in agenzie ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, o la soppressione di enti già dipendenti dal Ministero stesso.

Art. 11.

(Agenzie)

1. Per gli interventi nel mercato agricolo, per le funzioni in materia di ricerca e sperimentazione, per le competenze in materia di riordino fondiario, per gli obblighi relativi all'attuazione della politica agricola comunitaria, per l'attuazione delle politiche agroalimentari nazionali, per la gestione del settore ippico, sono costituite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite agenzie nella forma di società per azioni.

2. Le funzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sono attribuite all'Agenzia per la ricerca istituita ai sensi del presente articolo. Il Servizio ispettivo è soppresso.

3. Le agenzie hanno autonomia amministrativa e finanziaria, organizzativa e gestionale e ad esse si applicano le disposizioni del codice civile.

4. Il capitale sociale di ciascuna agenzia è sottoscritto, per almeno il 51 per cento

del suo valore, dal Ministero o da altri enti pubblici.

5. Le agenzie si attengono al principio della specializzazione per settore di intervento, uniformando la loro azione ai principi della efficacia, dell'efficienza e della economicità.

6. Le agenzie subentrano all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), all'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), agli istituti di ricerca del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, agli enti ippici ed alla Cassa per la formazione della proprietà contadina. Tali aziende, enti e istituti sono soppressi.

Art. 12.

(Addetti agricoli)

1. È istituito presso il Ministero un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria ed internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministero dipendenti del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni nonchè estranei alla pubblica amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche di tutti i Paesi membri dell'Unione europea e di tutti quelli ritenuti strategici nella gestione della politica agricola internazionale, ovvero con produzioni concorrenti nei settori ortofrutticolo ed agrumario, oleicolo, vitivinicolo, saccarifero e risicolo.

2. Nella rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, cui è assegnato, in posizione fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

(Personale)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente di personale da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 10 della presente legge.

2. Il personale trasferito o da assumere presso gli assessorati regionali competenti in materia di agricoltura non può complessivamente essere superiore al contingente di personale precedentemente in servizio presso il soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 14.

(Consulta professionale dell'agricoltura)

1. È istituita la Consulta professionale dell'agricoltura quale organo consultivo del Ministero e del Consiglio di cui all'articolo 9, composta da sei membri di cui tre designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno dalla Federazione italiana dell'industria alimentare-Federalimentare, uno dalle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale

e uno dalle organizzazioni centrali della cooperazione.

2. La Consulta è convocata dal Ministro almeno ogni due mesi e, ogniqualvolta ritenuto necessario, dal coordinatore regionale.

3. La Consulta fornisce pareri motivati sulle materie di maggiore rilevanza e viene portata a conoscenza degli esiti dei Consigli dei Ministri agricoli dell'Unione europea.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

